

Etichettatura Reg. 1169/2011

Confartigianato Alimentare

La Spezia - 10 Novembre 2014

Reg. 1169/2011: entrata in vigore

In vigore dal 2011

Si applica come stabilito dall'art. 55
a partire dal **13 dicembre 2014**.

Eccezioni

- 1 gennaio 2014 per le carni macinate
- 13 dicembre 2016 per le dichiarazioni nutrizionali

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Oggetto e ambito di applicazione
 - Responsabilità
- Informazioni obbligatorie in etichetta
 - Leggibilità dell'etichetta
- Informazioni aggiuntive per alcuni alimenti
 - Requisiti linguistici
 - Alimenti non preimballati

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Oggetto e ambito di applicazione

Il Reg. 1169/2011 stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti.

Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

Consumatore finale:

Consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto dell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare

Collettività:

Qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Responsabilità (art. 8)

L'OSA responsabile delle informazioni sulle etichette è l'operatore con cui il nome o la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Responsabilità (art. 8)

L'OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Responsabilità (art. 8)

Gli OSA che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Responsabilità (art. 8)

Gli OSA assicurano che le informazioni sugli **alimenti non preimballati** destinati al consumatore finale o alle collettività, siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Responsabilità (art. 8)

Gli OSA assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio oppure su un'etichetta, oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati **inviati prima o contemporaneamente alla consegna**

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

a) la **denominazione dell'alimento**

b) l'**elenco degli ingredienti**

c) qualsiasi **ingrediente o coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata

d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

a) la **denominazione dell'alimento**

Denominazione legale, in assenza denominazione usuale o in assenza denominazione descrittiva

Accompagnata dalle specifiche indicazioni dell'Allegato VI:

- stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente

- «decongelato» se stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

b) l'elenco degli ingredienti

- Reca un'intestazione contenente la parola «ingredienti».
- L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.
- Può essere omesso in alcuni casi specifici

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

a) la **denominazione dell'alimento**

b) l'**elenco degli ingredienti**

c) qualsiasi **ingrediente o coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata

d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

a) la **denominazione dell'alimento**

b) l'**elenco degli ingredienti**

Sostanza volontariamente utilizzata nella trasformazione degli alimenti per ottenere un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione . può dar luogo alla presenza di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito

c) qualsiasi **ingrediente o coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata

d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

Allegato II : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. **Cereali** contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
 - a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
 - b) maltodestrine a base di grano (1);
 - c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
 - d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
2. **Crostacei** e prodotti a base di crostacei.
3. **Uova** e prodotti a base di uova.
4. **Pesce** e prodotti a base di pesce, tranne:
 - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

Allegato II : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

5. **Arachidi** e prodotti a base di arachidi.

6. **Soia** e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (1);

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. **Latte** e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolio.

8. **Frutta a guscio**, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

Allegato II : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

9. **Sedano** e prodotti a base di sedano.

10. **Senape** e prodotti a base di senape.

11. **Semi di sesamo** e prodotti a base di semi di sesamo.

12. **Anidride solforosa e solfiti** in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. **Lupini** e prodotti a base di lupini.

14. **Molluschi** e prodotti a base di molluschi.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

Allegato II: SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri

ingredienti elencati, per esempio per **dimensioni**, *stile* o colore di sfondo.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

a) la **denominazione dell'alimento**

b) l'**elenco degli ingredienti**

c) qualsiasi **ingrediente o coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata

d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

- e) la **quantità netta** dell'alimento Espressa in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi
- f) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**
- g) le **condizioni particolari di conservazione** e/o le **condizioni d'impiego**
- h) il **nome** o la **ragione sociale** e **l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1 (OSA Responsabile delle informazioni sugli alimenti)

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

f) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**



Data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione

E' preceduta dalle espressioni:

- «da consumarsi preferibilmente entro il ...»
- «da consumarsi preferibilmente entro fine ...»

Comprende, nell'ordine, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

f) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**



Si utilizza al posto del TMC nel caso di alimenti molto deperibili ed è rappresentata dalla data successiva alla quale l'alimento è considerato a rischio

E' preceduta dalla espressione « da consumare entro ... »

Comprende, nell'ordine, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno

E' indicata su ogni singola porzione preconfezionata

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

- e) la **quantità netta** dell'alimento Espressa in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi
- f) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**
- g) le **condizioni particolari di conservazione** e/o le **condizioni d'impiego**
- h) il **nome** o la **ragione sociale** e **l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1 (OSA Responsabile delle informazioni sugli alimenti)

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

i) il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza** ove previsto all'articolo 26

j) le **istruzioni per l'uso**, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il **titolo alcolometrico** volumico effettivo

l) una **dichiarazione nutrizionale**



Obbligatoria dal 13 dicembre 2016

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

i) il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza** ove previsto all'articolo 26

Indicazione obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo *ingrediente primario*:

- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

i) il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza** ove previsto all'articolo 26

j) le **istruzioni per l'uso**, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il **titolo alcolometrico** volumico effettivo

l) una **dichiarazione nutrizionale**



Obbligatoria dal 13 dicembre 2016

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

l) una **dichiarazione nutrizionale**



Obbligatoria dal 13 dicembre 2016

La dichiarazione reca le seguenti indicazioni:

- Valore energetico
- La quantità di grassi, acidi grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale
(se il sale è dovuto al solo sodio presente naturalmente si può aggiungere un'indicazione accanto alla dichiarazione nutrizionale)

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9)

l) una **dichiarazione nutrizionale**



Obbligatoria dal 13 dicembre 2016

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido e fibre)

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi
per 100 g o per 100 ml

oppure per unità di consumo facilmente riconoscibile dal consumatore
(a condizione di avere in etichetta la quantificazione della porzione/unità ed
il numero delle stesse)

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Leggibilità dell'etichetta

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

Allegato IV: Altezza della x pari o superiore a 1,2 mm



Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Informazioni aggiuntive per alcuni alimenti

Le categorie di prodotti riportate nell'Allegato III necessitano di indicazioni obbligatorie complementari

Esempi:

- Alimenti imballati in taluni gas devono riportare l'indicazione *"confezionato in atmosfera protettiva"*
- Alimenti contenenti uno o più edulcoranti devono riportare l'indicazione *"con edulcoranti"*

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Requisiti linguistici

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.

Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Le informazioni obbligatorie possono comparire in più lingue.

Reg. 1169/2011: punti fondamentali

- Alimenti **non preimballati** (art. 44)

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta

- la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria (**ingredienti o sostanze che possono causare allergie o intolleranze**);
- la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

In particolare:

- Disposizioni nazionali e libera circolazione
 - Alimenti non preimballati
 - Sanzioni

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

PRODOTTI PREINBALLATI

<i>D.Lgs. 109/92</i>	<i>Reg. 1169/2011</i>
Denominazione di vendita	Denominazione dell'alimento
Elenco ingredienti	Elenco ingredienti
Ingredienti allergenici di cui alla direttiva 2003/89/CE e successive modifiche	Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell' Allegato II
Quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati la quantità nominale	Quantità netta dell'alimento
TMC o data di scadenza	TMC o data di scadenza
Nome <u>o</u> ragione sociale <u>o</u> marchio depositato <u>e</u> la sede <u>o</u> del fabbricante <u>o</u> del confezionatore <u>o</u> di un venditore stabilito nella comunità europea	Nome <u>o</u> ragione sociale <u>e</u> indirizzo dell'OSA di cui all'art. 8
Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento	--

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

PRODOTTI PREINBALLATI

<i>D.Lgs. 109/92</i>	<i>Reg. 1169/2011</i>
Titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con un contenuto alcolico superiore a 1,2 %	Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
Lotto di appartenenza del prodotto	--
Modalità di conservazione e utilizzazione qualora siano necessari particolari accorgimenti	Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego
Le istruzioni per l'uso (ove necessario)	Le istruzioni per l'uso , per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato
Luogo d'origine o di provenienza , nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore	Luogo d'origine o di provenienza nei casi previsti dall'art. 26
La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti	La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
--	Una dichiarazione nutrizionale

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

➤ Disposizioni nazionali e libera circolazione

Reg. 1169/2011 - Capo VI - Art. 38 - DISPOSIZIONI NAZIONALI

Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza.

Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

PRODOTTI NON PREINBALLATI

<i>D.Lgs. 109/92</i>	<i>Reg. 1169/2011</i>
Denominazione di vendita	--
Elenco ingredienti	--
Ingredienti allergenici di cui alla direttiva 2003/89/CE e successive modifiche	Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell' Allegato II
Le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario	--
La data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche	--
Titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con un contenuto alcolico superiore a 1,2 %	--
La percentuale di glassatura , considerata tara, per i prodotti congelati glassati	--

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

➤ Alimenti non preimballati

D.Lgs. 109/1992 – Art. 16 – VENDITA PRODOTTI SFUSI

Devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono essere riportate:

- a) la denominazione di vendita;
- b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; + **Allergeni alimentari** (allegato II Sezione III)
- c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

➤ Alimenti non preimballati

D.Lgs. 109/1992 – Art. 16 – VENDITA PRODOTTI SFUSI

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

➤ Alimenti non preimballati

Reg. 1169/2011 – Capo VI - Art. 44 – ALIMENTI NON PREIMBALLATI

Obbligatoria l'indicazione relativa ad ingredienti o coadiuvanti tecnologici che possano provocare allergie o intolleranze.

Facoltative tutte le altre indicazioni.

A meno che gli Stati membri non adottino, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione, disposizioni nazionali che richiedano la fornitura di tali informazioni.

Reg. 1169/2011 e D.Lgs. 109/92 a confronto

➤ Sanzioni

- Sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 109/92 da € 600 ad € 18.000
- D.Lgs. 193/2007 “Sanzionatorio del pacchetto igiene”: Art. 6 comma 6

“L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 6.000”